

# DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ARGOMENTO : Iscritto al n. 12 dell'O. d. G. 4.3.77 n. 1935

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLO I.A.C.P.

RELATORE :

## O G G E T T O

VARIE ED EVENTUALI: LEGGE 28.3.68 N.422 E 22.X.71 N.865. LAVORI DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI POPOLARI IN OSTUNI - LOTTO 26° - IMPRESA ING. OLINDO ANGELINI DA FASANO. APPROVAZIONE FIDEJUSSIONE RELATIVA A RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DEL 50% SULLO IMPORTO DEI LAVORI.

## RELAZIONE

Seduta

del 10.3.77

DELIBERA N.2730

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

L'Impresa di costruzioni edili ing. Olindo Angelini da Fasano, appaltatrice dei lavori di costruzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, da realizzare in Ostuni - lotto 26°, finanziati con i fondi della legge 28.3.68, n. 422, ha inoltrato a questo Istituto, al fine di ottenere l'anticipazione del 50% sull'importo contrattuale, a norma del D.M. 25.11.1972, pubblicato sulla G.U.N. 207 del 25.11.72.

A tal uopo ha fatto pervenire la fidejussione della Banca Commerciale Italiana di Brindisi, a garanzia dell'anticipazione richiesta.

Questo Consiglio di Amministrazione, pertanto, è invitato a deliberare in ordine alla accettazione della richiesta di anticipazione ed alla approvazione della fidejussione relativa.

### Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- visto il Decreto del Ministro del Tesoro 25.11.1972, pubblicato sulla G.U.n. 207 del 25.11.72 concernente la concessione di anticipazione alla Impresa appaltatrice dei lavori o fornitrici di beni e di servizi, in esecuzione dello art. 12, commi 6°-7° ed 8° del R.D. 18/11/1923, n. 2440, modificato dal D.P.R. 30.12.72, n. 627;
- vista la domanda con la quale l'Impresa ing. Olindo Angelini da Fasano ha chiesto una anticipazione di L. 87.182.344= oltre l'IVA non superiore al 50% del prezzo stabilito nel contratto di appalto definitivo per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, contratto stipulato in data 20.9.76, n. 5718 di Repertorio, registrato

- a Brindisi il 22.9.76 al n.3792 modello I°;
- ritenuto che detta anticipazione può essere concessa con prelevamento dal mutuo di £.160.000.000= accordato a questo Istituto dalla Cassa DD.PP. con provvedimento in data 14.11.1974 per la realizzazione delle opere;
  - vista la fidejussione irrevocabilmente prestata ai sensi del 10° comma dell'art.1944 del C.C. dalla Banca Commerciale Italiana di Brindisi, così come previsto dal n.1 del 3° comma dell'art.1D.M.25.11.72 in riferimento, a garanzia della anticipazione;
  - ritenuto che, giusta quanto risulta dai predetti atti, nel caso che la garanzia divenisse operante, il pagamento della somma verrà in ogni caso effettuato dal fidejussore per conto di questo IACP direttamente alla Cassa DD.PP. affinché questa reintegri il mutuo concesso con provvedimento del 14.11.1974 delle somme prelevate per l'anticipazione a questo Ente, fatto solvo il rimborso a questo I.A.C.P. di quanto risultasse versato in eccedenza;
  - considerato che questo Ente sarà tenuto a versare alla Cassa DD.PP. quanto non fosse stato possibile recuperare per effetto della fidejussione stessa, essendo tale garanzia prestata alla Cassa DD.PP. pro solvendo e non pro soluto;
  - ad unanimità di voti, espressi palesemente

#### D E L I B E R A

- le premesse su riferite fanno parte integrante del presente atto;
- di approvare, come di fatto approva, la fidejussione prestata dall'Impresa ing. Olindo Angelini da Fasano, a garanzia della richiesta di anticipazione di £.87.182.344= oltre l'IVA non superiore al 50% del prezzo stabilito nel contratto di appalto per i lavori di costruzione degli alloggi di cui allo oggetto;
- di concedere, come di fatto concede, all'Impresa ing. Olindo Angelini da Fasano, a sensi del D.M.25.11.1972, pubblicato sulla G.U.N.307 del 25.11.72, una anticipazione di £.87.182.344= oltre l'IVA non superiore al 50% dei lavori di £.174.364.687= appaltati all'impresa stessa con contratto definitivo approvato nei modi di legge e divenuto esecutivo a tutti gli effetti;
- di richiedere, come di fatto richiede, alla Cassa DD.PP. la somministrazione di £.87.182.344= oltre l'IVA a valere sul mutuo di £.160.000.000= concesso con provvedimento del 14.11.74 per l'esecuzione dell'opera appaltata, da servire per l'anticipazione suddetta, garantita dalla fidejussione di cui innanzi;
- che l'anticipazione sia recuperata ai sensi di legge proporzionalmente su ogni acconto liquidato dalla Cassa DD.PP. nella misura dell'85% dell'importo dell'acconto stesso, al lordo delle ritenute di legge e di contratto che sono state calcolate sull'importo lordo dell'acconto. L'eventuale residua somma da recuperare sarà trattenuta integralmente in sede di pagamento del saldo contrattuale, ed occorrendo mediante le garanzie di cui alle premesse;
- che in caso di revoca della anticipazione ai sensi dell'art.3 del D.M.25.11.1972 più volte richiamato, l'Istituto fidejussore dovrà versare per conto del I.A.C.P. direttamente la somma dovuta alla Cassa DD.PP. che provvederà a reintegrare il mutuo dell'importo anticipato ed a rimborsare l'eventuale eccedenza all'I.A.C.P.;
- di impegnare, come di fatto impegna, fin d'ora l'I.A.C.P. a versare alla Cassa DD.PP., avvalendosi di qualsiasi proprio mezzo, quanto non fosse stato possibile recuperare con la fidejussione, effettuando all'uopo, il relativo versamento alla Cassa DD.PP. a totale reintegro della anticipazione prelevata dal mutuo.

Per copia conforme

Brindisi, li

11 MAR 1977